



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN STUDI UMANISTICI

Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia in data 20 novembre 2013.
Emanato con Decreto del Direttore n. 207 d.d. 16 dicembre 2013.



INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Obiettivi specifici	3
Art. 3 – Aree di afferenza e articolazioni in curricula	3
Art. 4 – Caratteristiche generali	3
Art. 5 – Organi del corso di Dottorato	4
Art. 6 - Il Collegio dei Docenti	4
Art. 7 – Il Coordinatore.....	5
Art. 8 – Il Comitato Esecutivo	5
Art. 9 – Attività formative istituzionali e modalità di svolgimento delle attività formative	5
Art. 10 – Manifesto degli Studi.....	6
Art. 11 – Requisiti di ammissione	6
Art. 12 – Modalità di selezione	6
Art. 13 – Tutor	6
Art. 14 – Diritti e doveri dei dottorandi	7
Art. 15 – Relatore di tesi	7
Art. 16 – Valutazione della tesi	7
Art. 17 – Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo.....	8
Art. 18 – Esame finale e conseguimento del titolo	8
Art. 19 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato	8
Art. 20 – Fondi per la ricerca e servizi a disposizione dei dottorandi	8
Art. 21 – Norma di rinvio	8



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Studi Umanistici

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 8, c. 3, del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (di seguito per brevità denominato "Regolamento di Ateneo") emanato con D.R. n. 383 del 4 luglio 2013, cui si fa integrale rinvio, il Dipartimento di Lettere e Filosofia adotta il presente Regolamento interno al fine di regolare l'attività della Corso di Dottorato in Studi Umanistici (di seguito denominato Dottorato SU), indicandone gli obiettivi specifici, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che la frequentano.

Art. 2 – Obiettivi specifici

1. Finalità generale del Dottorato SU è formare studiosi in grado di analizzare criticamente i fenomeni storici e i processi culturali, di interpretare e di comprendere testi, documenti e prodotti culturali di diversa natura e tipologia.
2. Obiettivo specifico del Dottorato SU è fornire gli strumenti – teorici e pratici – più aggiornati, che consentano ai dottorandi di condurre ricerca scientifica in ambito umanistico con risultati competitivi a livello sia nazionale sia internazionale, ma anche di costruire solide professionalità in settori disciplinari specifici.
3. Le competenze acquisite all'interno del Dottorato SU forniranno, a chi intendesse svolgere attività d'insegnamento nell'istruzione superiore, conoscenze aggiornate e approfondite nel proprio ambito didattico-formativo.
4. Tra le finalità del dottorato, raggiungibili attraverso le varie attività didattiche e di ricerca, rientra inoltre il conseguimento da parte del dottorando di una completa maturità e autonomia nel lavoro di progettazione, programmazione, svolgimento e rendicontazione dell'attività di ricerca svolta.

Art. 3 – Aree di afferenza e articolazioni in curricula

1. Il Dottorato afferisce alle seguenti Aree disciplinari: l'Area 10 – Scienze dell'antichità, filologico - letterarie e storico-artistiche, l'Area 11 – Scienze storiche filosofiche, pedagogiche e psicologiche, di predominante rilievo e le Aree 5 - Scienze biologiche - e 14 - Scienze politiche e sociali.
2. Il Dottorato SU si articola in cinque curricula, la cui denominazione sarà riportata nel titolo di Dottore di ricerca:
 - a. Studi di filologia classica;
 - b. Studi filosofici;
 - c. Studi letterari e linguistici;
 - d. Studi storici;
 - e. Studi sui beni culturali.

Art. 4 – Caratteristiche generali

1. Il Dottorato ha durata triennale. Ogni anno vengono emessi uno o più bandi in lingua italiana e inglese per la selezione pubblica dei candidati, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.
2. Al corso di dottorato sono ammessi gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.
3. Per i curricula di dottorato in Studi filosofici, Studi letterari e linguistici, Studi storici e Studi sui beni culturali, la lingua ufficiale è l'italiano. Mentre, per il curriculum di dottorato in Studi di filologia classica è lingua ufficiale anche il francese.
4. Saranno tenuti in italiano gli insegnamenti curricolari, i seminari, gli esami; le stesse attività potranno essere svolte anche in francese nel curriculum "Studi di filologia classica". Potranno comunque svolgersi in altra lingua straniera attività didattiche di tipo seminariale, conferenze e altre forme di didattica integrativa in base alle previsioni del Manifesto annuale degli studi approvato dal Collegio dei Docenti di cui al successivo art. 6. Il Collegio dei Docenti, inoltre, potrà elaborare uno specifico programma formativo e didattico, che comprenda anche l'uso di lingue straniere, in caso di frequenza del dottorato da parte di studenti stranieri.
5. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti; per il curriculum "Studi di filologia classica" la tesi di dottorato può essere redatta e discussa in lingua francese.



Art. 5 – Organi del corso di Dottorato

1. Sono organi del Dottorato:
 - a. Il Collegio dei Docenti;
 - b. Il Coordinatore;
 - c. Il Comitato esecutivo.

Art. 6 - Il Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti del Dottorato SU (di seguito definito anche "Collegio") è composto da:
 - a. professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari, almeno otto dei quali in ruolo presso questa Università, appartenenti ai settori scientifico disciplinari del Dottorato che facciano richiesta di adesione;
 - b. esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura non superiore alla metà dei componenti di cui alla lettera a) che facciano richiesta di adesione.

Limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato e i percorsi formativi, assistono alle riunioni del Collegio i rappresentanti dei dottorandi eletti in numero di due tra gli iscritti al Corso di Dottorato. La durata della loro carica è pari a due anni; nel caso di decadenza nel corso del biennio, subentrano ad essi i primi non eletti.

2. Su invito del Coordinatore, di cui al successivo articolo, possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Dottorato.
3. La cooptazione di nuovi membri viene deliberata dal Collegio con decisione approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, sottratti gli assenti giustificati. L'istanza di adesione al Collegio avviene mediante richiesta scritta e motivata, da inoltrarsi direttamente al Collegio in carica, corredata di curriculum vitae, di elenco delle pubblicazioni inerenti alle aree di ricerca del Dottorato, di una dichiarazione di non appartenenza/appartenenza a Collegi di Dottorati in altri Atenei e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall'ateneo di appartenenza.
4. Il Collegio è convocato dal Coordinatore, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono. La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della seduta (salvo motivi di urgenza) con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione tra i quali la posta elettronica. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni su decisione del Coordinatore ed in tal caso la convocazione avviene con i metodi ritenuti più idonei per assicurare l'efficacia della convocazione. L'ordine del giorno viene, di norma, inviato con la convocazione.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza assoluta dei membri, sottratti gli assenti giustificati. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Le sedute si possono svolgere anche in forma telematica.
6. Il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del Manifesto degli Studi e per l'analisi delle attività a consuntivo. Delle riunioni del Collegio è redatto verbale a cura del segretario, ossia del professore ordinario o associato con minore anzianità in ruolo presente nel Collegio.
7. Il Collegio svolge tutte le funzioni previste dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo cui si fa integrale rinvio.
8. Per ognuno dei cinque curricula di dottorato, viene nominato dal Collegio, tra i suoi membri, un Responsabile. I Responsabili hanno il compito di:
 - a. predisporre annualmente il Manifesto degli Studi;
 - b. valutare il corretto svolgimento dell'attività didattica;
 - c. riferire in merito alle ricerche dei dottorandi del rispettivo curriculum.
9. Ai fini del rispetto del requisito relativo alla composizione minima del Collegio, così come definita dall'art. 4, comma 1 lett. a) del D.M. n 45/2013, ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Studi Umanistici

Art. 7 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore del Collegio svolge i compiti stabiliti all'art. 15 del Regolamento di Ateneo, cui si fa rinvio. Il Coordinatore può designare un suo Vice in grado di sostituirlo in caso d'impedimento o di malattia.
2. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.
3. Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Ateneo presenta annualmente al Nucleo di Valutazione interna una relazione, previamente approvata dal Collegio, che riporta l'autovalutazione dello stato del Corso di Dottorato.

Art. 8 – Il Comitato Esecutivo

1. In base all'art. 16 del Regolamento di Ateneo, viene istituito il Comitato Esecutivo composto dai cinque Responsabili di curricula, il Coordinatore e il Vice Coordinatore.
2. Il Collegio può delegare proprie funzioni al Comitato esecutivo.
3. Il Comitato Esecutivo coadiuva inoltre il Coordinatore negli adempimenti previsti dal precedente art. 7 e in particolare nella stesura della relazione annuale di autovalutazione del Dottorato.
4. Il Comitato Esecutivo resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro del Comitato Esecutivo per un periodo superiore a tre mesi, il Collegio provvede alla sostituzione. Il mandato del nuovo membro scade con il mandato del Comitato Esecutivo.

Art. 9 – Attività formative istituzionali e modalità di svolgimento delle attività formative

1. Il Dottorato SU offre annualmente una serie di attività formative presentate all'inizio di ciascun anno accademico nel Manifesto degli Studi di cui al successivo art. 10, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
2. Il Dottorato organizza, inoltre, congiuntamente con i Dipartimenti e le strutture didattiche dell'Ateneo, seminari, incontri e altri eventi formativi alla cui frequenza ciascun dottorando è tenuto secondo le modalità indicate nel Manifesto degli Studi.
3. Il Dottorato prevede lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca per un totale di 180 crediti, di cui 120 attribuiti alla ricerca e 60 alle attività didattiche. Mentre i 120 crediti per l'attività di ricerca saranno acquisiti mediante la stesura completa del lavoro di tesi, per i crediti legati alla didattica si prevedono le seguenti modalità di acquisizione:
 - a. Seminari e Corsi dedicati, proposti annualmente nel Manifesto degli Studi del dottorato, articolati in 50 crediti al primo anno, 10 crediti al secondo anno.
 - b. Eventuali corsi presso altre Istituzioni in Italia o all'estero.
 - c. Convegni, seminari, workshop sia in sede che presso altri enti.
4. Le attività del primo anno prevedono il conseguimento di 50 crediti formativi. I dottorandi seguiranno seminari specialistici e seminari metodologici organizzati a cura del proprio indirizzo di studi e mirati a fornire le indispensabili basi metodologiche per sviluppare e portare a compimento il progetto di ricerca. I dottorandi seguiranno anche i seminari interdisciplinari organizzati dal Dottorato SU per tutti i curricula, o comunque trasversalmente a più curricula. Avranno inoltre la possibilità di acquisire parte dei crediti previsti per il primo anno di studi grazie alla frequenza di convegni, seminari o altre attività scientifiche e formative organizzate da istituzioni diverse dal Dottorato SU, dietro autorizzazione del proprio tutor.
5. Il tutor deve verificare che i dottorandi, nel corso del primo anno, assolvano ai loro doveri di formazione acquisendo il numero di crediti previsti e usufruendo delle attività didattiche per almeno 200 ore.
6. Le attività del secondo anno comportano il conseguimento di 10 crediti formativi. I dottorandi seguiranno i seminari interdisciplinari organizzati dal Dottorato SU e seminari metodologici tenuti nell'ambito dei singoli curricula. Tali attività dovranno coprire almeno 30 ore. Compito principale dei dottorandi sarà però quello di procedere con l'attuazione del progetto di ricerca, sotto la supervisione del tutor e con la sua stretta collaborazione.
7. Le attività formative del terzo anno saranno limitate a seminari metodologici di supporto all'elaborazione della tesi, che costituirà l'obiettivo finale del triennio.



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Studi Umanistici

8. Tutte le attività formative saranno certificate e riportate, a cura dei dottorandi, su appositi registri personali la cui supervisione sarà demandata ai rispettivi tutor.
9. Nel primo e nel secondo anno di studi, i dottorandi possono proporre al Collegio di acquisire parte dei crediti previsti frequentando convegni o seminari organizzati da altre strutture didattiche o istituzioni culturali. Tale richiesta, previamente approvata dal tutor, deve essere presentata al Coordinatore prima dello svolgimento dell'iniziativa.
10. Le attività formative saranno sottoposte a verifica periodica da parte dei tutor. L'ammissione alle successive annualità, su delibera del Collegio, verrà subordinata alla certificazione, da parte dei Responsabili del curriculum, delle attività formative e dello stato di avanzamento del lavoro di ricerca, riportate sul registro di ogni dottorato, debitamente compilato e firmato dal tutor.
11. L'inizio delle attività del Dottorato decorre dal 1 gennaio.

Art. 10 – Manifesto degli Studi

1. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico, il Collegio approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato sul sito Web del Dottorato.
2. Il Manifesto degli Studi deve contenere:
 - a. le disposizioni relative ad attività formative, propedeutiche e/o integrative;
 - b. le modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative all'estero;
 - c. le modalità di valutazione e di verifica dell'attività didattica svolta;
 - d. le modalità di riconoscimento dei crediti, comprensivi delle regole della corrispondenza tra crediti formativi previsti dal corso e crediti acquisibili presso altre Istituzioni universitarie, nazionali o estere.
3. Ogni attività che consente l'ottenimento di crediti è soggetta a valutazione da parte del tutor e va approvata dal Collegio.

Art. 11 – Requisiti di ammissione

1. I requisiti di ammissione al Dottorato sono quelli previsti nell'art. 20 del Regolamento di Ateneo, secondo i termini e le decorrenze espressamente indicati nel bando di ammissione.

Art. 12 – Modalità di selezione

1. L'accesso al Dottorato avviene tramite una procedura di selezione che prevede la valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e dei progetti di ricerca presentati. Sulla base dell'esito di tale valutazione, la Commissione decide l'ammissione alla prova orale dei candidati giudicati rispondenti ai criteri di valutazione prefissati.
2. La prova orale consisterà in un colloquio nel corso del quale vengono accertati:
 - a. il livello delle conoscenze possedute dal candidato nell'ambito disciplinare di riferimento del progetto di ricerca presentato;
 - b. il possesso di competenze linguistiche attive e passive, oltre che nella lingua italiana, di almeno una lingua straniera a scelta tra inglese, tedesco, francese e spagnolo, e di competenze passive in almeno una seconda lingua straniera;
 - c. l'attitudine del candidato alla ricerca, verificata anche attraverso una discussione del progetto di ricerca presentato.
3. L'ammissione al Dottorato avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti dal bando.
4. La Commissione è composta da almeno tre membri scelti tra docenti e ricercatori di enti italiani o stranieri, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Dottorato. Costituzione, modalità di designazione e nomina della commissione sono ulteriormente definite dall'art. 22 del Regolamento di Ateneo al quale si fa rinvio.

Art. 13 – Tutor

1. Successivamente allo svolgimento dell'esame di ammissione, il Collegio assegna tempestivamente un tutor a ognuno dei dottorandi, sulla base del progetto e degli specifici interessi di ricerca. Tale tutor avrà il compito di seguire la formazione scientifica del dottorando nel corso del primo anno.



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Studi Umanistici

2. Per il curriculum di “Studi di Filologia classica” verranno assegnati a ciascun dottorando due tutor, uno italiano e uno francese appartenente alla sede convenzionata.

Art. 14 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. I diritti e i doveri dei dottorandi sono quelli stabili dal presente Regolamento e dal Regolamento di Ateneo all'art. 27.

Art. 15 – Relatore di tesi

1. Il Relatore di tesi viene proposto dal dottorando tra i membri del Collegio alla fine del primo anno di corso e viene designato dal Collegio, che può decidere di affiancargli in qualità di esperto un secondo Relatore di tesi. A partire dalla sua nomina il Relatore di tesi assume anche la funzione di tutor del dottorando.
2. In casi particolari i Relatori di tesi possono essere scelti anche al di fuori dei membri del Collegio, fra esperti italiani e/o stranieri particolarmente adatti a seguire una tesi di argomento eminentemente specialistico. In questo secondo caso il Relatore di tesi esterno deve essere proposto da almeno due membri del Collegio ed accettato dal Collegio stesso.
3. Per il curriculum “Studi di Filologia classica” sono previsti due Relatori di tesi, uno italiano e uno francese.
4. Ai dottorandi che svolgono un percorso formativo in cotutela di tesi, verranno assegnati almeno due Relatori di tesi, uno per ciascun Ateneo contraente, secondo le disposizioni previste dalla specifica convenzione di cotutela.
5. Il Relatore di tesi è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca del Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale. Assiste il dottorando, verificandone l'attività ed il rispetto delle norme, anche comportamentali, ritenute fondamentali per il valore del Dottorato e per la crescita scientifica e professionale dei suoi dottorandi.
6. Il Collegio può revocare l'incarico di un Relatore di tesi che non ottemperi a tali obblighi.

Art. 16 – Valutazione della tesi

1. Al fine del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il dottorando deve presentare, entro il primo semestre del terzo anno, domanda di ammissione all'esame finale.
2. Entro il mese di novembre dell'ultimo anno di corso, il dottorando, acquisito il giudizio positivo del Relatore, sottopone al Collegio dei docenti il proprio lavoro di tesi.
3. Il Collegio docenti, acquisito il parere del/i Relatore/i, esprime un giudizio per ciascun dottorando e, in relazione agli studenti che abbiano conseguito risultati di adeguato valore scientifico, individua due o più valutatori (di seguito denominati anche “referees”) scegliendoli tra docenti e tra ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all'università e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato.
4. Ai referees spetta il compito di esprimere, entro due mesi dal ricevimento del materiale di cui al successivo comma del presente articolo, un giudizio analitico scritto sulla tesi e di proporla all'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora siano necessarie significative integrazioni o correzioni.
5. I candidati, non appena abbiano comunicazione dei valutatori indicati dal Collegio, provvedono ad inviare a ciascuno di essi:
 - a. una copia della propria dissertazione,
 - b. una relazione sulle attività che si sono svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
6. La tesi di dottorato viene discussa nei sei mesi successivi alla conclusione del terzo anno, fatta salva la possibilità di un differimento nei termini previsti dal successivo c. 7.
7. Su deliberazione del Collegio o su motivata richiesta del candidato, accolta dal Collegio sulla base di motivazioni scientifiche e di opportunità generale, la sottomissione della tesi ai referees può essere differita per un periodo non superiore a dodici mesi rispetto alla durata regolare del ciclo di dottorato.
8. Il candidato che voglia fruire del differimento deve farne apposita richiesta al Coordinatore del Dottorato almeno trenta giorni prima della conclusione dell'ultimo anno di corso.



Regolamento interno del Corso di Dottorato in Studi Umanistici

Art. 17 – Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo

1. Entro un mese dall'acquisizione dei pareri finali dei valutatori il Collegio propone al Rettore l'istituzione di tante Commissioni giudicatrici quanti sono i curricula attivati. Nel caso di cotutela le Commissioni designate potranno essere più di una, conformemente alle norme previste dagli accordi di cotutela.
2. Ciascuna Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla trasmissione della delibera di designazione dei componenti all'ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi ed è tenuta a concludere i lavori nei novanta giorni successivi.
3. La Commissione si compone di tre membri scelti tra docenti e tra ricercatori di enti italiani o stranieri, specificatamente qualificati nelle tematiche oggetto della tesi.
4. La Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche stranieri, di elevata qualificazione appartenenti a enti e strutture pubbliche e private.
5. Ulteriori norme di dettaglio sulla composizione e sul funzionamento della Commissione sono precisate nell'art. 32 del Regolamento di Ateneo al quale si fa rinvio.

Art. 18 – Esame finale e conseguimento del titolo

1. L'esame si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice e consiste nella pubblica discussione della tesi finale la quale, in casi particolari, può avvenire anche in videoconferenza.
2. I dottorandi devono inviare, non appena resa nota la Commissione giudicatrice, una copia della tesi a ciascuno dei componenti.
3. La data e il luogo d'esame vengono comunicati ai dottorandi all'indirizzo di posta elettronica loro attribuito dall'Università o possono essere resi noti mediante pubblicazione sul sito dell'Università.
4. Al termine della discussione la Commissione formula un giudizio per ciascun candidato. I giudizi costituiscono parte integrante del verbale dell'esame finale di dottorato.
5. La tesi può essere approvata o respinta.
6. Nel caso sia respinta lo studente decade dal Corso di Dottorato; in caso di approvazione, la Commissione con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
7. Il titolo conseguito da ciascuno dei dottorandi dovrà evidenziare la menzione del curriculum frequentato dal dottorando al fine di attestare il carattere specialistico della formazione ricevuta.
8. Nel caso di percorso internazionale di Dottorato, il candidato che avrà superato l'esame finale con esito positivo, potrà conseguire il doppio titolo di Dottore di ricerca, con la menzione del curriculum prescelto e nella forma specifica stabilita nei sistemi di valutazione in uso nei Paesi coinvolti negli accordi.

Art. 19 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo, successivamente all'attivazione del Dottorato, ogni modifica al presente regolamento deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento ed entrerà in vigore dalla data di emanazione del Decreto del Direttore.

Art. 20 – Fondi per la ricerca e servizi a disposizione dei dottorandi

1. L'utilizzo di fondi destinati alla ricerca dei dottorandi, ai sensi dell'Art. 25 del Regolamento di Ateneo, in particolare per la partecipazione a conferenze e seminari o altri eventi di interesse scientifico, deve essere approvato dal Coordinatore a seguito del parere positivo del tutor.
2. Per la durata del corso, i dottorandi hanno a disposizione un'aula dottorandi dotata di computer, stampante/scanner, connessione internet ed accesso WiFi. I dottorandi hanno anche accesso alla Biblioteca universitaria e ai servizi ad essa connessi, come ai vari insegnamenti offerti dal Centro Linguistico.
3. I dottorandi sono tenuti all'uso legittimo di materiali, attrezzature e strutture del Dipartimento unicamente ai fini dell'attività istituzionale ed unicamente per il periodo di durata del Dottorato.

Art. 21 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento, vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale e nel Regolamento di Ateneo.